

ORDINANZA N° 10/ 2007

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Ancona ,

VISTA la propria precedente Ordinanza N° 4/2005 in data 26 maggio 2005 con cui sono stati disciplinati i transiti dei veicoli eccezionali nell'ambito degli spazi doganali del porto di Ancona;

RITENUTO opportuno aggiornare il citato testo normativo per snellire talune procedure in materia di rilascio dell' autorizzazione periodica applicando i principi generali in materia di silenzio assenso, in materia di attività economiche dei privati, tenuto conto che il veicolo eccezionale prima di accedere in porto ha conseguito da parte delle amministrazioni competenti il titolo di legittimazione per il transito su strade pubbliche;

VISTO il Codice della Strada e gli artt. 81, 1161, 1164, e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 80, e 84 del Relativo regolamento di esecuzione , nonché le disposizioni contenute nella L.84/94;

ORDINA

Art.1

I veicoli, con o senza carico a bordo, aventi peso o dimensioni totali, eccedenti i valori indicati negli art. 61 e 62 del Nuovo Codice della Strada , citato nelle premesse, per poter accedere o circolare sulle aree demaniali marittime del porto di Ancona (Porto Storico e Darsena Marche), devono trasmettere apposita informativa all' Autorità Portuale - e alla Capitaneria di porto, con le informazioni limitatamente a quanto stabilito alle lettere c) e d) del successivo art. 3 - entro 48 ore prima della data fissata per il viaggio o per il primo viaggio dalla data di decorrenza del periodo richiesto con le informazioni di seguito precisate. L' autorizzazione all' accesso si intende concessa se nelle 24 ore successive l'Autorità Portuale non comunichi espressamente il diniego . Sono fatti salvi i poteri dell' Autorità Portuale di cui all' art.6 della presente Ordinanza e le vigenti disposizioni di *security* in materia di accesso alle *facilities*.

Art.2

Sono esenti dall' obbligo della informativa di cui al precedente art.1 i mezzi di sollevamento e trasporto aventi pesi e/o dimensioni eccezionali, in dotazione o in uso alle Imprese portuali per l'espletamento delle loro attività; al riguardo si richiama l'applicazione del D.M. 28 dicembre 1989 in ordine alla circolazione dei mezzi operativi sulla viabilità portuale;

Art.3

In ordine le società e/o imprese di autotrasporto in possesso dei requisiti di cui alla legge 298/74 e successive modificazioni ed integrazioni, o le Ditte costruttrici di veicoli che eccedono i limiti di cui al precedente articolo 1 dovranno indicare nell'informativa:

- a) schema grafico longitudinale, trasversale, planimetrico, riguardante la configurazione del veicolo e del convoglio con il suo peso sugli assi a pieno carico e a vuoto, la pressione di gonfiaggio dei pneumatici, la pressione specifica sul terreno per ogni pneumatici
- b) destinazione del viaggio ;
- c) la data del viaggio o dei viaggi in cui si realizza il trasporto o il periodo di tempo nel quale si effettuerà il viaggio o i viaggi;
- d) la descrizione del carico compresa la natura del materiale in cui è realizzato e la tipologia degli elementi che lo costituiscono , nonché dell'eventuale imballaggio ;
- e) dichiarazione sulla percorribilità di tutto l'itinerario da parte del veicolo, a firma del titolare o legale rappresentante della Ditta, con particolare riferimento all'inscrivibilità in curva del veicolo in caso di eccedenza rispetto a quanto previsto dall' art.61 del Codice della strada;
- f) fotocopia autenticata del documento di circolazione o del documento sostitutivo, rilasciato dalla Direzione generale della M.C.T.C. dal quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili e, nel caso di complessi, l'abbinabilità della motrice con il rimorchio o semirimorchio;
- g) fermo restando l'obbligo di verifica da parte dell' Autorità Portuale per i veicoli o i trasporti eccedenti in altezza, i richiedenti devono, altresì, dichiarare di avere verificato che sull'intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a 0.40 mt ed opere con franco inferiore a a 0,20 mt rispetto all'intradosso;
- h) copia conforme del Certificato assicurativo R.C.A. dei veicoli interessati al trasporto eccezionale;
- i) copia del titolo di legittimazione a percorrere la strada pubblica per raggiungere l'area portuale rilasciato dall'amministrazione competente.

I soggetti che presentano informativa presso l'Autorità Portuale per lo stesso veicolo possono comunicare per tutte le domande successive alla prima, nell' arco temporale di un anno, gli estremi della documentazione già agli atti, dichiarando che, dalla data della prima presentazione, il documento di circolazione o il documento sostitutivo non hanno subito modifiche ed hanno mantenuto la propria validità.

Art. 4

Copia della informativa corredata dal documento comprovante la spedizione/trasmissione all' Autorità Portuale dovrà essere esibita al personale preposto alla vigilanza dei varchi, unitamente all'autorizzazione al transito su strada pubblica per raggiungere il porto di Ancona rilasciata dalla competente amministrazione.

Resta salva la facoltà degli organi di vigilanza istituzionale e di *security* di effettuare controlli sui materiali e sui veicoli in transito ai varchi.

Art.5

L'Autorità Portuale di Ancona si riserva la facoltà di di esigere un compenso per situazioni di natura straordinaria ed eccezionale che possono arrecare particolare usura al suolo portuale, ovvero per il recupero delle spese di piantonamento relative all'apertura dei cancelli, qualora i veicoli non possano transitare attraverso i varchi principali.

Art. 6

Qualora particolari esigenze tecniche o di sicurezza lo impongano, l'Autorità Portuale di Ancona ha la facoltà di sospendere il viaggio o di impartire le opportune prescrizioni tecniche sulle modalità e sulle condizioni del transito in area portuale.

Potranno inoltre essere negati i transiti a quelle società o imprese di trasporto a carico delle quali risultino inosservanze della presente Ordinanza, o per motivi di pubblico interesse.

L'eventuale diniego o particolari prescrizioni saranno comunicate agli organi di polizia presenti ai varchi doganali e/o ai *check-point* di *security*.

Art.7

Fatta eccezione per i veicoli esentati di cui al precedente art. 2 , chiunque , senza aver inoltrata la preventiva informazione venga sorpreso a circolare in ambito portuale con un veicolo a carico eccezionale eccedente i limiti di peso e/o d'ingombro di cui all' art.1 della presente Ordinanza, sarà punito ai sensi dell' art. 1174 del Codice della Navigazione o ai sensi del C.dS, laddove applicabile, salvo che il fatto non costituisca illecito più grave.

Ogni altra contravvenzione alle disposizioni della presente Ordinanza sarà punita con sanzioni previste per analoghe fattispecie dalle norme in materia di trasporti eccezionali.

Art.8

Resta ferma la validità e l'efficacia delle autorizzazioni in precedenza rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Ancona , con scadenza successiva alla data delle presente Ordinanza.

Ancona lì, 27 luglio 2007

Il Presidente
Giovanni Montanari

Autorità Portuale

Ancona, lì 5.10.2007

A N C O N A

NOTA INTEGRATIVA/ESPLICATIVA

Oggetto : Ordinanza n°10/2007 per la disciplina dei transiti eccezionali nell'ambito del porto di Ancona

Si forniscono integrazioni e chiarimenti sulle procedure attuative dell'Ordinanza in oggetto per il rilascio delle autorizzazioni di transito dei trasporti eccezionali nel porto di Ancona :

Art.1: La richiesta di autorizzazione dovrà pervenire alla scrivente entro 5gg precedenti la data del trasporto e dovrà essere costituita da documenti originali e/o copie autenticate; l'autorizzazione si

intende concessa se l'Autorità Portuale non comunicherà espressamente il diniego che potrà essere trasmesso entro le 48 h antecedenti il trasporto nel caso di interferenza con l'operatività portuale. La Società potrà assumere informazioni sul rilascio della propria autorizzazione contattando per le vie brevi il personale incaricato telefonando ai. nr. 0712078921 -922 in orario di ufficio.

Art.3 - Le richieste dovranno indicare le date dei viaggi e le targhe degli automezzi con i quali si realizza il trasporto.

Nel caso di rilascio di autorizzazione periodica la Società dovrà comunicare alla Autorità Portuale le seguenti informazioni via fax al nr. 0712078938 entro 48 ore prima della data del trasporto ed entro le ore 10.00 del venerdì per transiti previsti per la domenica o lunedì :

- la data del trasporto;
- le targhe del trattore e del rimorchio ;
- il varco portuale di accesso;
- la natura del carico;
- gli estremi della informativa già agli atti;

Art.4 –I transiti attraverso i varchi portuali si intendono autorizzati nell'orario 6.00 – 20.00 e comunque non oltre l'orario di partenza dell'ultima nave traghetto; esigenze di accesso in orari diversi dovranno essere espressamente autorizzate e qualora si renda necessario accedere alle banchine attraverso uno dei cancelli presenti lungo le recinzioni delle *facility* , dovranno essere corrisposte all'Autorità Portuale le spese per il servizio straordinario di apertura e controllo da parte di guardie giurate.

In tal caso la Società dovrà attuare quanto segue:

1. - preavvertire telefonicamente il personale incaricato dell'Autorità Portuale ai numeri 0712078921- 922 per concordare i dettagli del transito ed in particolare l'orario di accesso del trasporto;
2. - effettuare un versamento e/o bonifico di € 66,00 sul c/c dell'Autorità Portuale : ABI : 6055 - CAB:02600 - CIN : S - ACCOUNT : nr. 000000006242 e trasmettere via fax al nr. 0712078938 copia della ricevuta.

**Il Responsabile dell'Area Risorse
Finanziarie, Regolamentazione e
Gestione del Territorio
(Dott. Tito VESPASIANI)**